

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Giuseppe Sigillò Massara, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra si è riunito il 31.5.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPAOLO POZZO (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 10666/881 pf16-17 GP/blp del 30.3.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 881pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.10666/881pf16-16/GP/blp del 30 marzo 2016:

- il Sig. Pozzo Giampaolo, nella qualità di socio e “*patron*” della Udinese Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 5 e dell'art. 5, comma 1 del CGS, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista rilasciata al canale telematico Udinese TV e riportata dai quotidiani sportivi nazionali, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del Sig. Pairetto Luca e del Sig. Saia Francesco Paolo, rispettivamente arbitro ed addizionale della gara Lazio-Udinese disputata in data 26 febbraio 2017, adombrando dubbi sulla loro imparzialità, nonché lesive dell'intera classe arbitrale e dell'istituzione Federale nel suo complesso considerata;
- La Società Udinese Calcio Spa per la violazione di cui all'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo socio e “*patron*”, Sig. Pozzo Giampaolo.

Le memorie difensive

É pervenuta una memoria difensiva dell'Udinese Calcio Spa con il patrocinio dell'Avv. Rolando Favella, con la quale è stata eccepita l'assenza di giurisdizione nei confronti di Gianfranco Pozzo che non è tesserato, né ricopre alcuna carica rilevante per l'Ordinamento Federale idonea ad attrarre lo stesso nella giurisdizione del Giudice sportivo.

Il dibattimento

All'odierna udienza si è costituito anche il Sig. Pozzo Giampaolo, con il patrocinio dell'Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, esclusivamente per evidenziare la nullità insanabile delle notifiche sia dell'avviso di conclusioni indagini, sia del deferimento, che di tutti gli atti

successivi in quanto il Pozzo non ha mai ricevuto formale notizia degli stessi. Infatti è stato evidenziato che le notifiche sono state effettuate presso la sede dell'Udinese Calcio Spa, che non ha proceduto trasmettere alcun atto al Pozzo.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato all'atto di deferimento e ne ha chiesto l'integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) ciascuno per Pozzo e per la Società Udinese Calcio Spa;

L'Avv. Favella per Udinese Calcio Spa si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate.

I motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l'eccezione preliminare formulata dalla difesa del Pozzo in relazione alla nullità insanabile delle notifiche effettuate dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Giampaolo Pozzo.

Va premesso, al riguardo che il Pozzo è stato deferito dalla Procura Federale per effetto dell'art. 1 bis, comma 5 CGS, nella sua qualità di socio e "*patron*" della Società Udinese Calcio.

Senza entrare nel merito della assoggettabilità o meno del Pozzo, nel caso concreto, al sindacato del Giudice sportivo, il Collegio evidenzia che le notifiche al deferito sono state tutte effettuate presso la sede della Società, applicando, nella fattispecie, quanto previsto dall'art. 38, comma 8, lett. b) del CGS che prevede che le notifiche e le comunicazioni possano essere effettuate "presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento". Nello stesso comma, altresì, si aggiunge che "La Società ha l'obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato".

Reputa il Collegio che il tenore letterale di tale norma – la quale, nel riguardare la disciplina delle notifiche personali con finalità atta a garantire il corretto esercizio di diritto di difesa, non può essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica - induce a ritenere, sul piano semantico, non disgiunto dalla sua lettura in chiave sistematica, che tale forma di notifica sia possibile e valida esclusivamente nei casi in cui e in ragione dell'esistenza di un vincolo "sportivo" di appartenenza tra il soggetto e la Società, idoneo a legare la Società-soggetto giuridico al deferito-persona fisica cui far ricadere gli effetti della notifica effettuata presso la sede societaria.

Se nei confronti dei dirigenti il rapporto di immedesimazione organica fra gli stessi e la Società appare idoneo a far sussistere tale legame, nei confronti degli altri soggetti (inclusi i soci), tale "vincolo di appartenenza" non può che derivare dal tesseramento il quale soltanto farebbe scattare, sul piano eziologico, il successivo obbligo per la Società di comunicare l'avvenuta notifica al proprio tesserato o comunque far ritenere idonea la notifica per tal via eseguita.

Tale legame di appartenenza non sembra rinvenirsi nelle categorie residuali dei soggetti convenibili innanzi al Giudice sportivo, come ad esempio il socio, soprattutto se la quota di partecipazione alla Società è risibile (nel caso di specie il Pozzo detiene solo lo 0,84% delle azioni della Udinese Calcio Spa).

Ragionando a contrario, ne deriverebbe che il mero socio di minoranza potrebbe ritrovarsi convenuto in giudizio senza sapere alcunché, giacché l'obbligo di comunicazione da parte della Società, ove venissero effettuate le notifiche e/o le comunicazioni, sussisterebbe a rigore di norma esclusivamente nei confronti dei tesserati; tale evenienza finirebbe per provare troppo, nel senso che resterebbe nella libera, autoreferenziale ed incontrollata disponibilità delle Società stabilire quando, come e a chi consegnare la comunicazione: ciò che minerebbe la certezza dei rapporti ed il diritto di difesa.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, in assenza di elementi in ordine al ruolo di dirigente del Pozzo, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 8, lett. c) del CGS e non presso la sede della Società di cui, allo stato, il Pozzo risulta essere socio per una quota di scarsa rilevanza.

Né l'avvenuta costituzione in giudizio è idonea a sanare i vizi della notifica: vuoi perché la costituzione c'è stata al solo fine di contestare la notifica stessa (il difensore del Sig. Pozzo ha precisato di essere venuto a conoscenza della contestazione tramite i *mass media*); vuoi perché la nullità/inesistenza della stessa – quale giudizio di disvalore ordinamentale del rito seguito - rende in via tranciante inammissibile *ab origine* l'odierno deferimento, travolgendo gli atti a partire dalla fase di comunicazione di conclusione delle indagini.

Da tale assunto ne deriva l'inammissibilità del deferimento anche nei confronti dell'Udinese Calcio Spa giacché, nel caso di specie, l'accertamento della sussistenza della responsabilità oggettiva presuppone il previo accertamento della responsabilità diretta in capo al suo legale rappresentante: nesso di imputabilità soggettiva che, come sopra motivato, va escluso nella fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento.

(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO COZZELLA (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Ternana Calcio Spa) - (nota n. 10476/528 pf16-17 GP/GT/ag del 28.3.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 528pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 10476/528pf16-16/GP/GT/ag del 28 marzo 2017 il Sig. Cozzella Vittorio per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 5, in relazione all'art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, violando il vincolo di giustizia previsto dall'art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, richiamato anche dall'art. 15 del CGS, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti della Ternana Calcio, in deroga alla clausola compromissoria al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito del licenziamento per giusta causa disposto dalla Ternana Calcio.

Le memorie difensive

Il Cozzella si è costituito nei termini con il patrocinio dell'Avv. Eduardo Chiacchio, depositando memoria difensiva con la quale è stata sostenuta l'infondatezza del

deferimento, nonché, in via pregiudiziale, la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia del Giudice del Lavoro di Terni relativamente alla sollevata questione di difetto di giurisdizione e/o di competenza del Giudice stesso a favore del collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti serie B.

Il dibattimento

All'udienza del 31 maggio 2017 le parti hanno confermato le differenti pretese e la Procura Federale ha richiesto infliggersi la sanzione dell'inibizione di 1 (uno) anno e mesi 2 (due) di inibizione per il Cozzella.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta di sospensione formulata dalla difesa del Cozzella giacché alcun rapporto di pregiudizialità è rinvenibile tra il giudizio civile intrapreso dal deferito e quello sportivo avviato ad iniziativa della Procura federale, siccome il primo avente ad oggetto il "licenziamento per giusta causa", il secondo la violazione della c.d. clausola compromissoria per essersi rivolto il tesserato all'autorità giudiziaria ordinaria senza previa autorizzazione dell'organo competente.

Nessuna influenza sulle valutazioni di natura disciplinare potrebbe, dunque, esercitare la decisione del Giudice del lavoro, anche laddove ritenuta da questi la propria competenza, ovvero circa la presenza di una condizione giuridica di procedibilità del ricorso proposto.

Nel merito, il deferimento s'appalesa fondato.

Risulta congruamente dimostrata, sulla base delle allegazioni documentali, la violazione degli articoli indicati dalla Procura Federale nell'atto di deferimento.

Va evidenziato, in particolare, che il contratto stipulato fra la Ternana Calcio e il Sig. Cozzella per la prestazione sportiva relativa all'incarico di Direttore sportivo richiama espressamente, all'art. 6, l'osservanza della clausola compromissoria prevista dallo Statuto Federale.

L'art. 30 dello Statuto Federale prevede, a sua volta, la devoluzione al Collegio di Garanzia del CONI delle controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi di categoria ai sensi dell'art. 4 della Legge 81/91.

Con riferimento ai direttori sportivi, l'accordo di categoria - stipulato in data 30 gennaio 2013 ai sensi dell'art. 4 della cennata L. 81 del 1991 (accordo *ratione temporis* vigente) - prevede inoltre espressamente, all'art. 10, che tutte le controversie in materia di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di prestazione di Direttore sportivo sono devolute ad un Collegio Arbitrale, il cui Regolamento di funzionamento è entrato in vigore lo stesso 30 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 4 del predetto accordo, anche la fattispecie del "licenziamento senza causa" e delle conseguenti pretese di natura risarcitoria rientra *per tabulas* nei casi di risoluzione del contratto; pertanto, giusto rinvio dinamico previsto dalla normativa Federale, lo stesso trovava applicazione anche al caso di specie in quanto fonte eterointegrativa del contratto in questione.

Il Collegio ritiene, pertanto, sufficientemente comprovato l'illecito addebitato al Sig. Cozzella. Non rileva, ai fini della presente decisione, la supposta circostanza – sostenuta dalla difesa del deferito - che anche la Ternana Calcio avrebbe violato il cd "vincolo di giustizia"

allorquando la Società ha proceduto a licenziare direttamente il Cozzella senza adire le vie federali. L'eventuale illecito potrà, se del caso, essere contestato autonomamente dalla Procura, ma la sua omissione non si pone in rapporto di causalità esimente rispetto alla fattispecie disciplinare di cui *hodie* è procedimento.

Tenuto conto della natura fondamentale dei diritti che il Cozzella ritiene violati e della peculiare rilevanza degli stessi, espressamente tutelati dalla Carta Costituzionale, il Collegio ritiene possa farsi applicazione della disciplina prevista dall'art. 16 del CGS in materia di valutazione delle circostanze attenuanti e, pertanto, reputa congrua la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infligge nei confronti del Sig. Cozzella Vittorio, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro).

(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO ORFEO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Giorgione Calcio 2000), Società AS GIORGIONE CALCIO 2000 - (nota n. 10554/586 pf 16/17 AS/GP/ac del 28.3.2017).

Il deferimento

Con nota del 28 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Antonello Orfeo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Giorgione Calcio 2000, per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Com. Uff. n. 167/2015 LND, Dip. Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente.
- la Società AS Giorgione Calcio 2000, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione del 31 maggio 2017 é comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Di Leginio) e per entrambi i deferiti l'Avv. Leonardo Rebecchi, munito di delega, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Antonello Orfeo, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società AS Giorgione Calcio 2000, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 670,00 (Euro seicentasettanta/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Antonello Orfeo e la Società AS Giorgione Calcio 2000, a mezzo del proprio difensore Avv. Leonardo Rebecchi, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Antonello Orfeo;
 - ammenda di €670,00 (Euro seicentoseventanta/00) per la Società AS Giorgione Calcio 2000.
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PACE ROSARIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Nissa Futsal), Società ASD NISSA FUTSAL - (nota n. 8132/317 pf16-17 AS/GP/ac del 2.2.2017).

Il deferimento

Con nota del 2 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Rosario Pace, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Nissa Futsal e la Società ASD Nissa Futsal per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la documentazione attestante il pagamento dell'importo pari ad €5.050,00 a titolo di iscrizione, come prescritto

al punto A4) del C.U. n. 800 del 18/06/2015; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Il procedimento calendarizzato per la seduta del 30 marzo 2017, subiva un primo rinvio per impedimento oggettivo documentato dell'avv. Lo Giudice difensore del deferito (CU n. 71/TFN sezione disciplinare – 2016/2017) ed un secondo rinvio, sempre per le medesime ragioni alla seduta del 5 maggio 2017 (CU n. 83/TFN sezione disciplinare – 2016/2017).

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

In data 31 maggio 2017 alle ore 13.05 è tuttavia pervenuto un fax dell'Avv. Salvatore Lo Giudice, difensore del deferito, indirizzato unicamente a questo tribunale con la quale si chiedeva *“un brevissimo differimento dell'udienza avendo concordato con il proprio assistito di depositare istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 28 e 48 CGS ed anche al fine di concordare l'entità della sanzione con la Procura Federale”*.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 maggio 2017 il rappresentante della Procura Federale si è opposto alla richiesta di rinvio in quanto non risulta pervenuta al suo Ufficio, alla data del dibattimento, alcuna istanza di patteggiamento. Il rappresentante si riporta per il resto all'atto di deferimento e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Pace Rosario;
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la Società ASD Nissa Futsal.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Preliminarmente, va rilevata l'irritualità dell'istanza di rinvio, (che peraltro ha scontato l'opposizione della Procura federale), in quanto l'applicazione di sanzione su richiesta delle parti andava, ex art. 23 CGS, concordata con la Procura federale e sottoposta all'esame del Tribunale prima del dibattimento.

Nel merito, il procedimento trae origine dalla nota del 18 luglio 2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all'obbligo di inoltrare, entro il termine del 10 luglio 2015, la documentazione attestante il pagamento dell'importo pari ad €5.050,00 a titolo di iscrizione, come prescritto al punto A4) del C.U. n. 800 del 18/06/2015.

Il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del suddetto termine del 10 luglio 2015, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di Euro 300,00, per ciascun inadempimento”*; Incombeva dunque sull'incolpato l'onere, non assolto, di provare l'avvenuto invio della menzionata documentazione ovvero l'esistenza di esimenti.

Senonché, costui nulla ha dedotto né osservato nel termine di 45 giorni concesso dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 23 novembre 2016, notificato lo stesso giorno, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento datata 2 febbraio 2017 e notificato nella stessa data.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Pace Rosario risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Nissa Futsal.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Pace Rosario, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società AS.D. Nissa Futsal, ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EWANSIHA EMMANUEL TOM (Calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Società SSD Chieti Calcio arl, attualmente tesserato per la Società ASD Spoltore Calcio) - (nota n. 9502/449 pf16-17 GP/AA/mq del 07.03.2017).

Il deferimento

Con atto del 7 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Ewansiha Emmanuel Tom per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, per aver disputato, quando era ancora tesserato per la SSD Chieti Calcio a r.l., alcuni allenamenti e due gare amichevoli con la SS Sambenedettese a r.l. (contro il Cascia il 24.7.16 e contro il Trastevere il 28.7.16).

La Procura ha ritenuto di svolgere il deferimento all'esito di attività di indagine compendiata nel medesimo deferimento.

Essa riferisce, altresì, che la Società Sambenedettese ed il Segretario sportivo della medesima, Sig. Nazareno Marchionni, sono addivenuti a definizione della sanzione ex art. 32 sexies del CGS.

Il patteggiamento

Alla riunione del 31 maggio 2017, di rinvio di quella del 27 aprile 2017 a causa del legittimo impedimento del difensore del deferito, è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Di Leginio) e, per il Sig. Ewansiha Emmanuel Tom, l'Avv. Di Blasio, munita di delega, i quali prima dell'apertura del dibattimento hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Ewansiha Emmanuel Tom sanzione base squalifica di mesi 2 (due) diminuita di 1/3, sanzione finale squalifica di giorni 40 (quaranta);

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Ewansiha Emmanuel Tom, a mezzo del proprio difensore Avv. Di Blasio, munita di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza

innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
 visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
 rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
 rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
 comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Ewansiha Emmanuel Tom.
 Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO PROTTI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sammaurese), Società ASD SAMMAURESE - (nota n. 10484/533 pf16-17 GP/AA/mg del 27.03.2017).

Il deferimento

Con atto del 27 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Cristiano Protti, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante legale della ASD Sammaurese *“per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e alla lettera E) del CU n. 1 dell'1/07/2016 del Dipartimento Interregionale della LND, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la Stagione Sportiva 2016/2017, entro il termine stabilito dalla normativa federale”* e la Società Sammaurese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 28 novembre 2016, con la quale il predetto Dipartimento ha segnalato che la Società in oggetto non ha provveduto al deposito degli accordi

economici così come stabilito dall'art. 94 ter. NOIF del C.U. n. 1 del 1.07.2016 del Dipartimento Interregionale.

Il dibattimento

All'udienza del 31 maggio 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cristiano Protti;
- ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00) a carico della Società ASD Sammaurese;

È comparso altresì l'Avv. Luca Miranda per entrambi i deferiti, il quale ha esposto una serie di considerazioni a difesa dei propri assistiti, riportandosi integralmente alle memorie difensive ritualmente depositate.

I motivi della decisione

Da quanto attestato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 28 novembre 2016 risulta inequivocabilmente che la Società in oggetto non ha provveduto al deposito degli accordi economici così come stabilito dall'art. 94 ter. NOIF del C.U. n. 1 del 1.07.2016.

Il Collegio non ritiene suscettiva di apprezzamento positivo la tesi difensiva basata sulla presunta inoffensività del condotta tenuta dal deferito. La violazione della norma rileva a titolo di colpa ed è sufficiente ad inverare la responsabilità la sua consapevolezza e volontarietà.

Acclarata la responsabilità del deferito, la vicenda complessiva per come sviluppatasi - tenuto conto della tenuità della condotta - induce, tuttavia, il Collegio ad una applicazione di pena in misura ridotta rispetto alla richiesta della Procura.

Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella della Società rappresentata. Sanzioni congrue sono da considerarsi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per Cristiano Protti, l'inibizione di mesi 2 (due);
- per la Società ASD Sammaurese, l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIER PAOLO GHERLONE (all'epoca dei fatti Presidente della Società Asti Calcio FC), Società ASTI CALCIO FC - (nota n. 10837/438 pf16-17 GP/MB/gb del 3.04.2017).

Il deferimento

Con atto del 3 aprile 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Pier Paolo Gherlone, all'epoca dei fatti Presidente della Società SD Asti Calcio Srl (ora Asti Calcio FC) per rispondere della "violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in riferimento a quanto stabilito dalla lega in accordo con la A.I.A., al punto 14, C.U. n. 1, alla voce "Allenatori" stagione sportiva 2014/2015" e la Società SD Asti Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del CGS.

Il deferimento è stato proposto sulla base della nota del Presidente del Collegio arbitrale della LND, in data 19 maggio 2017, con la quale è stato segnalato il superamento del limite massimo del compenso previsto per gli allenatori delle squadre dilettantistiche.

L'allenatore Roberto Bianchi, dopo aver ammesso la propria responsabilità, è addivenuto ad un patteggiamento ex art. 32, comma sexies, CGS.

Il dibattimento

All'udienza del 31 maggio 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Pier Paolo Gherlone;
- ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) a carico della Società Asti Calcio FC;

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dagli atti depositati dalla Procura federale, ed in particolare dall'accordo economico, risulta inequivocabilmente che la Società e l'allenatore del settore tecnico Roberto Bianchi hanno violato i limiti massimi del compenso previsto per gli allenatori al punto 14 del C.U. n. 1 per la stagione sportiva 2014/2015, prevedendo un compenso di euro 4.000,00 senza rispettare il limite massimo euro 2.500,00.

Ne consegue, pertanto, la responsabilità del Presidente, nonché della Società deferita.

Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Pier Paolo Gherlone, inibizione di mesi 2 (due);
- per la Società Asti Calcio FC, l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CEROLINI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Civitanovese SSD a rl), Società US CIVITANOVESE SSD a rl - (nota n. 10478/531 pf16-17 GP/AA/mg del 27.03.2017).

Il deferimento

Con atto del 27 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Giuseppe Cerolini, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante legale della Società US Civitanovese SSD a r.l. *“per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e alla lettera E) del CU n. 1 dell'1/07/2016 del Dipartimento Interregionale della LND, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la Stagione Sportiva 2016/2017, entro il termine stabilito dalla normativa federale”* e la Società US Civitanovese SSD a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 28 novembre 2016, con la quale il predetto Dipartimento ha segnalato che la Società in oggetto non ha provveduto al deposito degli accordi

economici così come stabilito dall'art. 94 ter, NOIF del C.U. n. 1 del 1.07.2016 del Dipartimento Interregionale.

Il dibattimento

All'udienza del 31 maggio 2017 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Giuseppe Cerolini;
 - ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00) a carico della Società US Civitanovese SSD a r.l.
- Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Da quanto attestato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 28 novembre 2016, risulta inequivocabilmente che la Società in oggetto non ha provveduto al deposito degli accordi economici così come stabilito dall'art. 94 ter. NOIF del C.U. n.1 del 1.07.2016

Ne consegue, pertanto, la responsabilità del legale rappresentante, nonché della Società rappresentata.

Tenuto conto della vicenda complessiva, del suo sviluppo e delle condotte poste in essere, il tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giuseppe Cerolini, inibizione di mesi 2 (due);
- per la Società US Civitanovese SSD a r.l., l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAÙ FRANCESCO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD arl Sacilese Calcio), Società SSD ARL SACILESE CALCIO - (nota n. 9615/509 pf16-17 MB/GP/gb del 08.03.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preso atto che gli avvisi di convocazione per l'odierna udienza, nonostante i reiterati tentativi, non sono andati a buon fine nei riguardi di entrambi i deferiti, risultando gli stessi irreperibili. Dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale per la corretta individuazione degli indirizzi cui notificare la convocazione.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Pubblicato in Roma il 9 giugno 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio